

Statuto associazione

“IL PICCOLO PRINCIPE”

Art.1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata “IL PICCOLO PRINCIPE”.

L'associazione intende perseguire uno scopo non lucrativo nel campo dei servizi sociali e dei servizi alla persona, la stessa si propone il riconoscimento e l'iscrizione negli appositi albi, anche ai fini della operatività, presso la Regione Sicilia come previsto dalle leggi in materia, e di accreditarsi anche nei vari albi nazionali affini allo scopo dell'associazione.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in Italia, nel comune di Favara (Ag), con propria delibera il consiglio direttivo potrà costituire sedi amministrative ed operative in Italia e all'estero che potranno essere dotate, o meno, di autonomia giuridica e patrimoniale.

La durata dell'associazione è stabilita fino al 2060 e viene stabilito fin d'ora che alla scadenza questa verrà prorogata tacitamente di quinquennio in quinquennio.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione ha per oggetto:

1) la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore per eliminare le condizioni di disagio mediante l'attività delle comunità di accoglienza per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di rischio;

2) l'accoglienza e assistenza materiale e morale alle persone colpite da menomazione fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa originate, mediante servizi rivolti alla loro riabilitazione globale ed al loro reinserimento sociale e lavorativo;

3) l'accoglienza e assistenza materiale e morale alle persone anziane e a quelle emarginate, per qualsiasi causa, ivi compresi gli alcolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di Aids, le ragazze madri, i minori a rischio, gli extracomunitari, per avviare tali soggetti ad una esistenza dignitosa ed a una attività lavorativa, per reinserirli nella società sia in Italia che all'Estero;

4) la promozione e lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso i problemi delle suddette categorie, mediante conferenze, dibattiti

e pubblicazioni;

5) la promozione di attività di prevenzione, ricerca, consulenza e diagnosi in favore delle menzionate categorie sociali;

6) l'associazione potrà realizzare e /o gestire:

-comunità alloggio, case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici per anziani, giovani, bambini; portatori di handicap fisici e/o psichici; -asili nido, scuole materne ed elementari nonché servizi ausiliari di collegamento; - centri di mediazione familiare e/o sociale; - consultorio familiare; - servizi di équipe socio-medico-psicopedagogico e di medicina scolastica; - servizio igienico sanitari per disabili in età scolare -servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale; centri di soccorso telefonico (telesoccorso); micro-nido; spazio giochi per bambini; centri per bambini e famiglia; servizio gruppo appartamento; progettazione ed erogazione servizi sociali, assistenza domiciliare per anziani, minori e disabili.

L'associazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale che possono essere conseguiti con ogni e qualsiasi mezzo lecito, audiovisivo, cinematografico, teatrale, a mezzo stampa, attraverso convegni, meeting, conferenze, seminari, incontri e quant'altro possa essere utile alla divulgazione e alla pubblicità

delle attività associative. Per il conseguimento delle proprie

finalità l'Associazione può stipulare convenzioni con:

- organismi internazionali (Unione Europea, Nazioni Unite ecc);

Enti Nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, ecc);

- altri soggetti giuridici pubblici e privati.

Avrà, inoltre, la facoltà di richiedere sovvenzioni e/o

finanziamenti a soggetti pubblici e privati, nazionali e

internazionali , per la realizzazione di specifiche attività in

Italia e all'estero. In ogni caso dovrà sempre mantenere la più ampia

autonomia nei confronti degli organismi internazionali, degli Enti

Nazionali e locali e di qualsiasi altro soggetto.

L'associazione si impegna a realizzare pacificamente i suoi scopi

benefici ed intende operare in via esclusiva nei settori di

attività di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del decreto

legislativo 460/97 e precisamente (solo a titolo esemplificativo

e non esaustivo):

a) assistenza sociale;

b) assistenza sanitaria;

c) beneficenza;

d) istruzione;

e) formazione.

ART. 4 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci nella misura fissata dal Consiglio direttivo;
- b) dai versamenti volontari di soci e di gruppi d'appoggio;
- c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, enti privati o persone fisiche in genere, nazionali e internazionali;
- d) dal ricavato di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche.

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio direttivo;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione comunque può raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi necessari ed economici per la realizzazione nelle opere. A questo proposito può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il

conseguimento delle finalità associative e può partecipare ad altre realtà che perseguano gli stessi fini.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è ripetibile.

ART. 5 - SOCI

I soci dell'associazione si distinguono in:

SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

SOCI ORDINARI: le persone fisiche e/o giuridiche che partecipano attivamente e in modo continuativo alla vita dell'associazione, promuovendo le iniziative;

SOCI ONORARI: coloro che si sono distinti per particolari meriti nei confronti dell'associazione e ai quali l'assemblea dell'associazione tributi la qualifica.

Sulle domande di ammissione dei nuovi soci ordinari delibera il consiglio direttivo col voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, previa verifica dei requisiti morali necessari per poter partecipare alla vita dell'Associazione. In caso di diniego da parte del consiglio direttivo, l'aspirante socio.

Tutti i soci ordinari e fondatori hanno diritto al voto in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto all'elettorato passivo.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale decisa dal consiglio direttivo e

contribuiscono alle attività dell'associazione.

I soci recedono dall'Associazione mediante formulazione scritta delle proprie dimissioni al consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità e per indegnità. La morosità e la indegnità viene deliberata dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture.

ART 6 - SOSTENITORI

Sostenitori sono le persone fisiche, giuridiche, associazioni morali, datoriali, sindacali etc, che pur non rivestendo la qualifica di socio si impegnano a dare il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'associazione. Essi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 7 - PRESIDENTE ONORARIO

È presidente onorario l'ex presidente che abbia dato particolare lustro all'associazione durante il suo mandato. La candidatura è proposta dal presidente o dal consiglio direttivo e deliberata dall'assemblea dei soci. Il primo presidente è di diritto presidente onorario.

ART 8 - SOCI BENEMERITI

Tale qualifica è riconosciuta dall'associazione a persone fisiche e/o giuridiche , anche non in possesso dei requisiti per poter diventare soci, nominate con delibera del consiglio direttivo, a quei soci e non che abbiano contribuito in maniera particolarmente utile al perseguimento dei fini sociali.

ART 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico e finanziario) da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i seguenti trenta giorni. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non sono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati esclusivamente per i fini perseguiti.

ART 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci per una durata

illimitata salvo revoca o rimozione da parte dell'assemblea. In caso di dimissioni o decesso di un componente l'assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un vice presidente ed un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente.

Delle riunioni del consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; provvede alla redazione del regolamento per il

funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria da parte di tutti i soci.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione e cura l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

I componenti il consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta diretta ad ogni singolo membro da inviarsi a mezzo raccomandata AR o a mezzo strumenti telematici almeno sette giorni prima della riunione, ho mediante comunicazione affissa presso apposita bacheca della sede, tale convocazione deve contenere l'odg.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici, che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento, almeno un giorno prima della riunione.

ART 11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci regolarmente costituita , rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta ad ogni

singolo socio, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o a mezzo strumenti telematici o mediante comunicazione affissa presso la sede dell'associazione su apposita bacheca, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo strumenti telematici che prevedano l'accertamento dell'effettiva ricezione, almeno 5 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente e degli altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci non possono essere rappresentati per delega in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa

assemblea.

Il presidente nomina un segretario di seduta.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto un apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art 21 del codice civile italiano.

ART 12 - PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere assembleari e di consiglio, ha, in caso di urgenza la facoltà di esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica alla prima seduta.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione e non ammissione dei soci votate dal consiglio direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 14 - CONTROVERSIE

I soci si impegnano a non adire alle vie legali per le eventuali divergenze che possano sorgere con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale, con esclusivo riferimento

alle materie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, nel pieno rispetto dell'art. 806 ss c.p.c.

Le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione, su ricorso anche di un solo socio. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro tre mesi dalla nomina, salvo proroga su richiesta delle parti per giustificati motivi. Il collegio deciderà in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Il collegio arbitrale deciderà anche sul proprio compenso e sulla ripartizione di questo tra le parti. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti che si impegnano fin d'ora ad accettarlo inappellabilmente.

Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 legge 662 /96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART 16 - NORME FINALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile Italiano ed al regolamento interno dell'associazione, eventualmente predisposto dal Consiglio direttivo.